



Statuto Sociale



I. Nome e scopo della Società!

La società si denomina "Banda Sociale del Borgo di Veggano", ed ha lo scopo di coltivare e difendere l'educazione per l'arte musicale facendola apprendere specialmente ai soci attivi mediante teorica istruzione accompagnata dai sistemi pratici e curarsi di procurare ed ad agli auditori con private e pubbliche produzioni grati divertimenti e passatempi.

II. Sede e Direzione della Società

La Società ha la sua sede in Veggano ed è diretta e rappresentata da un Preside e da un Vice Preside, da due consiglieri ed un cassiere, che dovranno prestarsi gratuitamente.

La elezione della presidenza e del cassiere è annuale. La prima potrà essere eletta fra i soci residenti ed onorari il secondo all'incontro dovrà essere scelto fra i soci attivi. A quest'ultimo incombe l'obbligo di incassare i denari esigibili di coloro soci e segretati dal Presidente che tenne ad istigazione di tutti i soci il libro cassa e di renderne conto a richiesta del presidente. Gli Elett. in carica potranno rinunciare al loro posto entro 15 giorni dalla loro nomina, ha corso il quale termine dovranno pagare a favore della società una tassa di f. 10, qualora la loro rinuncia non sia basata su motivi giusti e plausibili; come tali riconosciuti dalla maggioranza dei soci. In questo caso si favorirà presto la nominare altri individui.

Il presidente convocherà le sessioni ogni qual volta lo riterrà necessario, le presiede, destina ogni volta l'ordine del giorno rappresenta l'intera società ~~in~~ confronto dei terzi e qualora fosse impedito ne farà le sue veci il Vice Preside coll.

medesimo attribuzioni.

III. Adunanze generali e della Direzione

La presidenza stabilisce le ore per le lezioni;
e per le Uprode compila d'accordo col maestro
il programma per gli inviti e per i divertimenti; ogni
volta che la società deve prodursi pubblicamente
o privatamente e definisce inespellabilmente
le questioni che avessero ad insorgere fra
i soci in affari sociali o statutarî.

Sono tenute a prendere parte alle sessioni generali
tutti i soci attivi e gli eventuali soci onorari
e contribuenti membri della direzione essendo
ad essi riservato il diritto di voto, mentre gli
altri soci onorari e contribuenti possono
beni prendere parte alle sessioni ma non
hanno diritto di voto e possono solo far proposte.

Per le conclusioni della presidenza sieno validi
ovvero la presenza di almeno di due terzi dei
suei membri e la maggioranza assoluta di voti.
Del pari onde i conclusioni dell'intera società sieno
validi è necessario la presenza di almeno due
terzi di soci aventi diritto di voto e verranno presi
a maggioranza assoluta di voti. A parità di
voti decide il presidente. La nomina della
direzione ed il cambiamento dello statuto sono
esclusivamente riservati alle adunanze generali.

IV. Dei Soci.

L'intera società si compone di soci attivi, contribuenti
e onorari. I primi sono quelli che coronano
nella società un istruzione e che sottostanno
agli obblighi contemplati dal presente statuto, gli
altri sono quelli che pagano mensilmente o annualmente
a favore della cassa dei sociativi
un importo fisso.

V. Obblighi dei Soci

10 Ogni socio è tenuto al pagamento della tassa mensile il qual pagamento sarà da effettuarsi al cassiere entro il termine presuntivo cioè di mese in mese. Detta tassa sarà per ogni socio eguale ed il preciso ammontare della stessa sarà stabilito da apposita sessione. Il socio contribuente potrà offrire quello che vuole ma non meno di soldi 30 al mese.

11 Se per ulteriori spese sarà necessaria una tassa supplementaria questa verrà stabilita dopo sentita la società.

12 È dovere di ogni socio l'intervenire con obbligo di persona ed amovibile lezioni ed alle prove come pure con prontezza ad ogni e qualunque invito fatto dalla presidenza ed ogni socio dovrà pagare a favore della società soldi 20 per ogni mancanza non giustificata come tale riconosciuta dalla presidenza.

13 Le mancanze non giustificate non possono oltrepassare il # di 10.

14 Chi sorpassa questo numero sarà per regola espulso dalla società e questa disposizione potrà essere revocata dietro preghiera delle sedici o da una speciale delibera dei soci.

15 Quando un socio sia per motivi plausibili che non plausibili abbia ad uscire o venga scacciato dalla società dovrà lasciare l'istrumento ad essa e non potrà vantare nessuna pretesa o restituzione di ciò che egli altro che avesse pagato per qualunque titolo durante il tempo che rimase nella società e se sollecito prima sarà introvato il diritto di venire riassorbito nella società qualora questa accetti prima del respiro dei 3 anni dal giorno della sua uscita socii medesimi diritti che aveva prima nella differenza che dovrà accettare quell'istrumento che gli verrà dato

assegnato dal maestro.

16

Tanto nella società come anche tra singoli soci dovrà regnare una perfetta concordia di braccia e così anche i divertimenti propri in comune dovranno si passare sotto silenzio senza che vengano portati fuori della società.

17

Ogni singolo socio dovrà accettare di buon grado l'istituto che dal maestro gli verrà assegnato dal maestro a meno che tale istituto non si dia danno alla salute.

18

Un socio novello che come tale volesse entrare nella società verrà accettato dopo interpellata l'intera società. Del consenso di uno. A tal uopo dovrà comprarsi a proprie sue spese quell'istituto che gli sarà indicato dal maestro qualora non ne tenesse a disposizione la società nel qual caso dovrà rifondere il prezzo richiesto o quanto della stessa verrà stabilito. Del resto dovrà tenersi al presente statuto ed al caso portato dal punto 15.

19

È assolutamente proibito l'intervento sia dell'intera società o di una parte di essa per dare privati concerti ed altri senza il permesso della presidenza alla quale dovrà prestare il suo obbedimento.

20

Nessun socio potrà essere censurato di non intervenire alle lezioni, inviti o divertimenti senza l'espresso consenso della presidenza, e non corrispondendo alle ingiunzioni di questa sarà assunzione di impeditimenti incorrere in ammenda stabilita dalla società e condannato a seconda dei casi ad un multa da uno a ^{fino} lire 10 dieci.

V. Scioglimento della Società

21

Per lo scioglimento della società occorre la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto con maggioranza assoluta di voti.

VII Patrimonio Sociale.

22

Simone la compra degli istrumenti di fatto
a nome della società non in caso di scioglimento
di questa essi restano di esclusiva società
dei soci; verso congruo fra i soci del valore
di costo dei rispettivi istrumenti.

23

Eventuale avanzo cassa ed ogni altro oggetto
che si fosse all'epoca dello scioglimento della
società verranno consegnati al Municipio di
Vergano che incaricherà i denari a mutuo di denaro
verrà gli altri oggetti alla disposizione di trattare
denari ed oggetti per l'epoca di quattro anni dal
giorno dello scioglimento. E nel caso in questo
frattempo avesse a costituirsi una nuova
società univale denari ed oggetti verranno
consegnati alla stessa, nel caso contrario
denari ricavati dagli oggetti sarà devoluti
alla congregazione di carità di Vergano.

Vergano 20 Novembre 1892

Di Boni: Marcello Rubini
Carlo Lenzi
Giuseppe Zanini
Tonelli Valentino

Vengono fatte al presente statuto le seguenti retifica-
zioni.

All'articolo 6 dello Statuto viene sostituito il se-
guente. La Direzione sociale stabilisce le ore
per le lezioni e per le prove compila d'accordo col
maestro il programma per gli esami e per i divertimenti
con i quali nella la società che si produca privatamen-
te o pubblicamente.

All'articolo 11 dello Statuto viene sostituito
il presente. Nel caso si rendesse necessaria
la imposizione di una tassa suppl. Moria dei
soci la stessa non potrà essere stabilita che
dalla intiera società appositamente convocata
in generale sessione mediante consenso
da prendersi dalla stessa secondo le norme
del superiore articolo 8.

Dopo la rubrica V^a si intende inserita nello Statuto
la seguente rubrica.

VII^o Modo di definire le controversie
nascenti da rapporti sociali.

21. Ogni controversia nascente da rapporti sociali viene defini-
ta mediante decisione irrevocabile che do-
rà essere emanata dalla Direzione sociale
mediante suo valido consenso a senso del supe-
riore articolo 8.

Contro la decisione della Direzione che dovrà ritenersi
si per irrevocabile non ha luogo reclamo di sorta.
Conseguentemente a ciò le rubriche VI^a e VII^a dello Statuto
diventano rubriche VIII^a ed VIII^o ed i relativi artico-
li 21, 22, 23, articoli 22, 23 e 24.

Vergano 15 Dicembre 1892.

D^r Angelofore

Marcellino Andruz

Carlo Levi

Giuseppe Zanini

Valentino Tonelli.

2207

per

Visto

Tratto 19 Dicembre 1892

L' S. R. Consiglio antico

Giannelli